



N. 43/2022 R.F.

1408/2022
MOD. ARSPG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale composto dai magistrati sigg.ri

Elio Bongrazio Presidente

Domenica Capezzerà Relatore

L. Tiziana Marganella Giudice

Nel procedimento di revoca ex artt. 163 e 173 l.f. aperto nei confronti di Crossing s.r.l. di cui alle procedure riunite nn. 2/2022 R.C.P. e 60/2021 n. R Pref, (la prima concordataria e la seconda prefallimentare);

esaminata quindi anche la richiesta di fallimento di cui alla predetta procedura come intrapresa da PREGI s.r.l. nei confronti della proponente il concordato Crossing s.r.l.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesse che:

- il Tribunale dichiarava aperta la procedura concordataria su domanda proposta da Crossing s.r.l. n. 2/2022 C.P., disponendo altresì il versamento del fondo spese secondo le modalità dettagliatamente indicate nel decreto di apertura;
- il commissario giudiziale nominato dr.ssa Alessandra Moscone segnalava in data 25.7.2022 il mancato deposito nel termine stabilito dal Tribunale di detto fondo spese (ed anzi l'impossibilità da parte della debitrice al versamento);
- il Tribunale fissava ex artt. 163 e 173 l.f. udienza per la revoca dell'ammissione al concordato alla quale comparivano il legale della Crossing s.r.l., il Commissario Giudiziale e l'istante per il fallimento Pregi s.r.l. che insisteva per la declaratoria di fallimento di cui alla procedura n. 60/2021 già riunita a quella concordataria;
- il giudice delegato, riservava di riferire al Collegio.

Revoca



E' pacifico che Crossing s.r.l. non abbia versato le somme dovute a titolo di spese della procedura entro il termine fissato dal Tribunale per il deposito delle stesse, versamento mai eseguito nonostante la dichiarazione del legale della debitrice secondo la quale la stessa è sempre stata disposta a depositare la somma indicata dal Tribunale.

La questione della perentorietà del termine di cui all'art. 163 LF non può dirsi certamente controversa alla luce della giurisprudenza univoca del Supremo Collegio, cui questo Tribunale ritiene di aderire, e che sul punto ha sempre affermato (Cass. n. 81101/2016, Cass.18704/2016) che "in tema di concordato preventivo, il termine fissato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 163 della legge fallimentare, per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato" (Cass. 22 novembre 2012, n. 20667). E tanto, non solo con riferimento alla precedente e più rigida formulazione dell'art.163, laddove al quarto comma rimandava alla norma precedente, ossia all'art. 162 comma LF, che faceva riferimento ai casi di dichiarazioni d'ufficio del fallimento - norma per vero delibata anche da Cass. ord. n. 13357/2017 nel ribadire la medesima interpretazione oggi propugnata - ma anche con riferimento alla nuova formulazione della disposizione, che fa invece ora riferimento, quale conseguenza del mancato rispetto del termine per il versamento delle somme in questione, all'apertura della procedura di revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

Ed invero, la Suprema Corte (Cass. 29628/2017, Cass. 11300/2017), ha sottolineato la necessità di dare continuità all'indirizzo specificato in Cass. 18704/2016 per cui "l'omesso deposito della somma di cui all'art. 163, comma 3, I.fall., come quantificata nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta, attraverso l'informativa del Commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell'ammissione a quella procedura, ex art. 173 I.fall., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad



impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall."

Nel caso in esame, il Tribunale, atteso l'effettivo e pacifico mancato rispetto del termine in questione, deve verificare innanzitutto i presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo; nella seconda fase, invece, la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 LF per la dichiarazione di fallimento della società.

Né pare sia motivo di invalidazione della procedura poter emettere un unico provvedimento, atteso l'orientamento della giurisprudenza di vertice (Cass. SU n. 9936/2015) circa il rapporto di continenza tra le due procedure (concordataria e prefallimentare) ove entrambe pendenti, con possibilità di riunione e quindi anche di emissione di un unico provvedimento che le definisca entrambe.

Sicché, essendo pacifica ed anzi confermata dalla stessa debitrice la circostanza del mancato deposito del fondo spese deve disporsi in via preliminare la revoca dell'ammissione del concordato disposta precedentemente dal Tribunale.

Fallimento.

Va a questo punto considerato che:

- la creditrice Pregi s.r.l. ha, in contraddittorio con la debitrice, chiesto il fallimento della proponente, riportandosi al ricorso proposto come poi riunito al fascicolo della procedura concorsuale minore;
- davanti al Collegio, all'udienza del 3.11.2022 fissata dal Tribunale a seguito del provvedimento nel quale si dava atto dei molteplici motivi di revoca, è comparsa la proponente il concordato assistita dal legale avv. Di Girolamo che nulla ha rilevato in ordine alla domanda di fallimento pendente;
- non appare dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice né la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento trattandosi di società di capitali avente come oggetto sociale il commercio di articolo di vestiario;
- pertanto, ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e risulta altresì dimostrata la ricorrenza delle condizioni di fallibilità, come emerge dalle scritture contabili depositate all'atto della domanda di concordato in cui si sono registrati, soltanto nell'esercizio del 2019, un attivo iscritto in bilancio di €982.769 circa e debiti per € 665.578;



- rilevato che la stessa debitrice ha prodotto in allegato alla domanda depositata l'8.4.2022 ex art. 161 l.f. elenco dei creditori da cui risulterebbero debiti per un ammontare di circa € 609.652 -da rettificarsi in €672.000 circa come risultante dalla medesima domanda concordataria, prendendo in considerazione altresì le spese in prededuzione di cui ai compensi degli advisors ed attestatore che hanno redatto la domanda di concordato-;
- rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che:
- sebbene dagli atti prodotti dalla debitrice si ricavi la sussistenza di alcune poste attive, tuttavia, dalla situazione patrimoniale depositata, emerge una perdita di esercizio di €8.729 circa, perdita che letta in assonanza con l'incapacità della società di far fronte al deposito delle spese necessarie per la procedura, come appena sopra evidenziato, rappresenta il segno evidente dell'incapacità della debitrice di far fronte alla sua gravosa esposizione debitoria che, come sopra detto, si attesta sull'ordine di € 672.000 circa comprendendo il rango privilegiato, a fronte di un attivo che la stessa debitrice quantifica in € 624.000 circa, dunque già di per sè inferiore al dato del passivo;
- la stessa resistente ha ammesso che, allo stato, pendono nei propri confronti alcune procedure di pignoramento presso terzi;
- rilevato, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, come risulta altresì dal fascicolo della procedura prefallimentare riunita nella quale non si è mai contestata dalla debitrice la posta creditoria vantata da Pregi s.r.l. pari ad € 27.000 circa;

p.q.m.

previa Revoca ex art. 173 l.f. dell'ammissione al concordato preventivo proposto da Crossing s.r.l.;

DICHIARA

il fallimento di Crossing s.r.l. con sede in Città Sant'Angelo Strada Lungofino n. 187 P.I. 00273660688;

Nomina Giudice Delegato il Dr. Elio Bongrazio e Curatore la dr.ssa Alessandra Moscone con studio in Pescara alla via Francesco de Sanctis n. 20 professionista nota all'ufficio che appare certamente idonea all'espletamento dell'ufficio di curatore nel presente procedimento



ORDINA

Alla fallita di depositare qualora non ancora fatto ed entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 14.3.2023 ore 10,00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia notificato, comunicato e pubblicato in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 10.11.2022

Il Giudice est.

Dott. Domenica CAPEZZERA

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

